

# STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA REVENUE MANAGEMENT

## ART. 1

### COSTITUZIONE SEDE E DENOMINAZIONE

E' costituita, ai sensi delle disposizioni vigenti, l'associazione denominata "AIRM – Associazione Italiana Revenue Management" con sede in Rimini, via Macanno n. 38/G.

L'Associazione, regolata dalla normativa di cui al Codice Civile e dal presente Statuto, non ha scopo di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati alla realizzazione delle finalità istituzionali regolamentate a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto.

L'Associazione svolge la propria attività nell'ambito nazionale italiano.

## ART. 2

### DURATA

L'Associazione ha durata illimitata.

## ART. 3

### SCOPO E OGGETTO SOCIALE

L'Associazione, si propone di promuovere e diffondere la cultura e l'applicazione di Yield Management, Revenue Management e Pricing in tutte le aree di possibile realizzazione all'interno di una qualsiasi azienda dell'ospitalità; di promuovere l'importanza e la presenza della figura del Revenue Manager all'interno delle stesse; di promuovere lo sviluppo di studi e strumenti per l'applicazione; di creare e partecipare a momenti di approfondimento, formazione e dibattito; di fornire informazioni circa pubblicazioni, libri e articoli; di stabilire rapporti nazionali e internazionali con Associazioni, Università, Centri di Ricerca, Aziende e soggetti che, a vario titolo, si occupano delle materie indicate.

## ART. 4

### I SOCI E QUOTA SOCIALE

L'Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.

L'adesione all'Associazione è volontaria e avviene secondo le modalità di cui al successivo art. 5.

I soci si dividono in:

- 1) soci fondatori, si considerano tali i soci che hanno partecipato all'Assemblea costituente, deliberando la costituzione dell'Associazione;
- 2) soci ordinari, si considerano tali tutti i soci che aderiranno successivamente all'Associazione;
- 3) soci onorari o benemeriti, si considerano tali persone fisiche o giuridiche, Enti o Associazioni che saranno insigniti di tale qualifica per volontà dell'Assemblea, perché hanno contribuito in maniera determinante con la loro opera o il loro sostegno ideale o economico alla vita dell'Associazione.

Tutti i soci hanno diritto di voto.

I soci onorari possono essere dispensati dal versamento delle quote sociali.

## Art. 5

### QUOTA SOCIALE E PAGAMENTO

Tutti i soci, ad esclusione di quelli onorari, sono tenuti al pagamento di una quota sociale annua, fissata su proposta di un membro o più soci e approvata dal Consiglio Direttivo.

La quota annuale deve essere pagata per intero. Tuttavia per i soci che sono ammessi nel 2° semestre, la quota sociale è ridotta del 50%.

Il pagamento della quota sociale deve avvenire perentoriamente entro il **28 febbraio** di ogni anno e s'intende anticipata per l'esercizio sociale in corso. Sono tenuti al pagamento della quota sociale anche i

soci dimissionari che non abbiano, perentoriamente, rassegnato le proprie dimissioni come da articolo 8 del presente Statuto.

La quota annuale è fissata dal Consiglio Direttivo.

## **ART. 6 MODALITA' DI AMMISSIONE DEI SOCI**

L'ammissione del socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato, corredata dalla documentazione comprovante il rispetto dei Criteri di Ammissione di cui all'articolo 7 del presente Statuto. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, che verifica il rispetto dei Criteri di Ammissione dei Soci. Le eventuali reiezioni debbono essere motivate al candidato in forma scritta.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci.

## **ART. 7 CRITERI DI AMMISSIONE DEI SOCI**

Per l'ammissione ogni Socio, obbligatoriamente maggiorenne, deve rispettare almeno uno dei seguenti criteri:

- 1) Avere operato per almeno 1 anno come Revenue Manager o Reservation Manager o in altro ruolo con mansioni direttamente correlate al Revenue Management o Pricing, nell'ambito dell'industria dell'ospitalità, alberghiera o extralberghiera, di centri congressi, di centri benessere e di attività di ristorazione, trasporti, intrattenimento e svago e aver partecipato almeno a un corso di Revenue Management;
- 2) Avere operato almeno 1 anno come Direttore nell'industria dell'ospitalità, di una struttura alberghiera o extralberghiera, di centri congressi, di centri benessere, di attività di ristorazione, trasporti, intrattenimento, svago e aver partecipato ad almeno un corso di Revenue Management;
- 3) Avere conseguito una Laurea di I o II livello o un Master presso un Corso di Studi che integri un corso di Revenue Management per l'ospitalità.

## **ART. 8 PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO**

La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso.

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno in corso.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea:

- 1) Per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- 2) Per persistenti violazioni degli obblighi statutari e regolamentari;
- 3) Quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione;
- 4) Per indegnità.

Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della quota associativa per 1 anno.

Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica tranne che per l'ipotesi di decadenza per morosità per la quale l'esclusione si perfeziona automaticamente con il decorrere del termine previsto per il pagamento.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

## **ART. 9 DIRITTI E DOVERI DEI SOCI**

Tutti i soci hanno diritto:

- 1) A partecipare attivamente alla vita dell'Associazione;
- 2) A partecipare all'Assemblea con diritto di voto;

- 3) Ad accedere alle cariche associative;
- 4) A prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione con possibilità di ottenerne copia;
- 5) A partecipare alla "community on line";
- 6) A scaricare il materiale gratuito messo on-line o inviato direttamente ai soci.

Tutti i soci sono tenuti:

- 1) A osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- 2) A frequentare l'Associazione, collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;
- 3) A mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione e a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le aspirazioni che ne animano l'attività;
- 4) A versare la quota associativa annuale.

Fermi restando i predetti diritti e doveri, l'Associazione garantisce a tutti i soci la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita.

## **ART. 10 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

Sono Organi dell'Associazione:

- 1) L'Assemblea dei soci;
- 2) Il Consiglio direttivo (o *Consiglio di Amministrazione* o *Giunta Esecutiva*);
- 3) Il Presidente dell'Associazione;
- 4) Il Vice-presidente;
- 5) Il Segretario-economista;
- 6) Il Collegio dei revisori dei conti.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

## **ART. 11 ASSEMBLEA**

L'Assemblea è composta da tutti i soci ed è l'organo sovrano dell'Associazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione.

Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non potrà ricevere più di due deleghe.

## **ART. 12 CONVOCAZIONE DELL' ASSEMBLEA**

L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria, su convocazione del Presidente, almeno una volta all'anno per l'approvazione del Bilancio e ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo o almeno un decimo degli associati ne ravvisi l'opportunità (*vedi art. 20 c.c.*).

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell'associazione e in particolare:

- 1) Approva i bilanci consuntivi e preventivi;
- 2) Elege i membri del Consiglio direttivo e del Collegio dei revisori;
- 3) Delibera gli eventuali regolamenti interni e le sue variazioni;
- 4) Delibera l'ammissione e l'esclusione dei soci;
- 5) Delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale, che il Consiglio direttivo riterrà di sottoporle.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- 1) Sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;

2) Sullo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice-presidente o, in assenza di entrambi, dal membro del Consiglio Direttivo più anziano di età.

Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi ai soci almeno 15 giorni (ridotti a 7 giorni in caso di convocazione urgente) prima della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e dell'eventuale seconda convocazione, che non può essere fissata prima che siano trascorsi 15 giorni (ridotti a 7 in caso di convocazione urgente) dalla prima convocazione o in alternativa mediante analogo avviso da affiggersi all'albo della sede sociale almeno trenta giorni prima della data dell'Assemblea.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

### **ART. 13 VALIDITA' DELL' ASSEMBLEA**

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

### **ART. 14 VOTAZIONI**

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti la modifica dello statuto, la modifica dell'atto costitutivo, lo scioglimento dell'Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo, per le quali è necessaria la presenza di almeno il 50%+1 dei soci e il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

### **ART. 15 VERBALIZZAZIONE**

Le deliberazioni adottate dall'Assemblea dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali a cura del Segretario-economista e da questi sottoscritte insieme al Presidente.

Le delibere assembleari devono essere pubblicate mediante affissione all'albo della sede.

### **ART. 16 CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio direttivo è l'organo di amministrazione e di direzione dell'Associazione.

Esso è formato da un numero variabile di membri, nominati dall'Assemblea dei Soci fra i soci medesimi.

I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei membri il Consiglio direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nell'impossibilità di attuare detta modalità o nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio direttivo.

Il Consiglio direttivo nomina al suo interno un Vice-presidente e un Segretario-economista.

Al Consiglio direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- 1) Curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- 2) Curare l'organizzazione di tutte le attività dell'Associazione;
- 3) Curare l'osservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali regolamenti;

- 4) Predisporre gli eventuali regolamenti che di volta in volta si renderanno necessari, facendoli approvare dall'Assemblea dei soci;
- 5) Predisporre il bilancio preventivo e consuntivo;
- 6) Provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano di competenza dell'Assemblea dei soci ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-presidente o, in assenza di entrambi, dal membro del Consiglio più anziano di età.

Il Consiglio direttivo è convocato di regola ogni 6 mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o almeno 3 consiglieri ne facciano richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri e il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti: in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio direttivo.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, sono conservati agli atti.

L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 riunioni annue del Consiglio direttivo comporta la sua immediata decadenza dalla carica. Il consigliere decaduto non è immediatamente rieleggibile.

Il Consiglio direttivo può attribuire a uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'associazione.

#### **ART. 17 IL PRESIDENTE**

Il Presidente è eletto dall'Assemblea a maggioranza dei voti, egli è il rappresentante legale dell'Associazione, nonché Presidente dell'Assemblea dei soci e del Consiglio direttivo.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-presidente o, in assenza, al membro del Consiglio più anziano d'età.

Il Presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva, che egli dovrà contestualmente convocare.

#### **ART. 18 I LIBRI SOCIALI E I REGISTRI CONTABILI**

I libri sociali e i registri contabili essenziali che l'Associazione deve tenere sono:

- 1) Il libro dei soci;
- 2) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- 3) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo;
- 4) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei revisori dei conti;
- 5) Il libro giornale della contabilità sociale.

Tali libri, prima di essere posti in essere, devono essere numerati e firmati dal Presidente e dal Segretario-economista.

#### **ART. 19 IL VICE PRESIDENTE**

Il Vice presidente rappresenta l'Associazione in tutti i casi in cui il Presidente sia impossibilitato a farlo e quando abbia ricevuto apposita delega dal Presidente stesso.

**ART. 20**  
**IL SEGRETARIO-ECONOMO**

Il Segretario-economo è scelto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri. Egli dirige gli uffici di segreteria dell'Associazione, cura il disbrigo delle questioni correnti, attenendosi alle direttive impartitegli dal Presidente.

Il Segretario-economo firma la corrispondenza corrente e svolge ogni altro incarico che di volta in volta gli è affidato dal Presidente e che lo Statuto gli riconosce.

Egli è responsabile della consistenza di cassa e banca e deve rendicontare mensilmente al Consiglio direttivo le modalità e i termini d'impiego delle somme spese dall'Associazione nello svolgimento dell'attività sociale.

**ART. 21**  
**COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

È facoltà dell'Assemblea nominare il Collegio dei Revisori dei Conti fino al raggiungimento del numero di 100 associati. Oltre il numero dei 200 associati, la nomina del Collegio dei Revisori dei Conti è obbligatoria.

Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti, nominati dall'Assemblea anche fra i non soci.

Il Collegio nomina al proprio interno un Presidente.

Il Collegio dei Revisori ha il compito di controllare la gestione amministrativa e contabile dell'Associazione, con particolare riguardo alla consistenza di cassa e all'operato del Segretario-economo.

Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo e dell'Assemblea.

Alla fine di ciascun esercizio, i revisori predisporranno un'apposita relazione ai bilanci, nella quale esporranno all'Assemblea dei soci le risultanze delle verifiche effettuate nel corso d'anno.

**ART. 22**  
**GRATUITA' DEGLI INCARICHI**

Gli incarichi sono a titolo gratuito.

Eventuali compensi da corrispondere agli amministratori e ai revisori sono determinati dall'Assemblea dei soci.

E' vietata, comunque, la corresponsione ai membri degli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal D.P.R. n. 645/1994 e dal decreto legge n. 239/1995, convertito nella legge n. 336/1995, e successive modificazioni e integrazioni, per il Presidente del Collegio sindacale delle s.p.a..

**ART. 23**  
**PATRIMONIO**

Il patrimonio sociale è indivisibile. Da esso l'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività, ed è costituito:

- 1) Da beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo;
- 2) Dai contributi dei propri soci;
- 3) Da contributi, erogazioni, donazioni e lasciti diversi.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dall'Assemblea e da eventuali contributi straordinari, stabiliti dall'Assemblea che ne determina l'ammontare.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o non siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

L'Associazione deve impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle proprie attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.

**ART. 24**  
**ESERCIZIO SOCIALE**

L'esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio sarà predisposto dal Consiglio direttivo il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo del successivo esercizio da presentare per l'approvazione in Assemblea.

I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione 15 giorni che precedono l'Assemblea, convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci.

**ART. 25**  
**SCIoglimento**

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei soci che deve nominare uno o più liquidatori, preferibilmente tra gli amministratori e i soci, stabilendone i poteri.

In caso di scioglimento per qualunque causa, l'Associazione devolve il suo patrimonio ad altre organizzazioni con finalità identiche o analoghe.

All'atto dello scioglimento è fatto obbligo all'associazione di devolvere il patrimonio residuo ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, istituito e regolamentato con D.P.C.M. 21/03/2001 n. 329, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

**ART. 26**  
**RINVIO**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.